



COMUNE DI SILVANO PIETRA PROVINCIA DI PAVIA

e-mail info@comune.silvanopietra.pv.it
legal pec comune.silvanopietra@legalec.it

ORDINANZA n. 06/2019

Oggetto: Misure per la tutela del decoro, vivibilità ed igiene ambientale. Divieto di abbandono di rifiuti prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni su tutto il territorio comunale.

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di GIUGNO;

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il verificarsi di episodi di abbandono e di deposito incontrollati di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi oltre che di rifiuti di piccolissime dimensioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, costituisce nell'ambito del territorio comunale una continua emergenza;
- tali comportamenti ledono la pubblica igiene, oltre che il decoro del comune;
- I rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;
- responsabilità primaria della collettività è la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente urbano quale bene primario al fine di favorire non solo adeguati livelli qualitativi della vita cittadina, ma anche la fruibilità del comune ;
- Intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;

DATO ATTO che:

- Sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 bis (“Rifiuti da prodotto da fumo”) e di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 ter (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- il Decreto 15 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle Finanze, reca disposizioni in materia di rifiuti da prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni ed, in particolare, l'art. 2 dispone alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1 *bis* del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che:

- Il Comune intende perseguire con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione la diffusione di buone pratiche a tutela dell'ambiente;
- Risulta innegabile inoltre che la dispersione sul suolo pubblico, in particolare su parchi e giardini pubblici, e in generale su tutto il territorio comunale, dei mozziconi di sigaretta e rifiuti di piccolissime dimensioni viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

RITENUTO necessario

- salvaguardare l'igiene e la salute pubblica e di migliorare gli standard di pulizia contrastando l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti;

- specificare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi soprarichiamati, che consentano di tutelare i cittadini e visitatori del territorio comunale sotto il profilo estetico e di decoro ambientale;

DATO ATTO che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'ambiente dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTA la Legge 689 del 24 novembre 1981 norme in materia di depenalizzazione.

ORDINA

a tutti i Cittadini ed ai Frequentatori del territorio comunale, alle Associazioni locali, agli Enti, alle Imprese il divieto di abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di mozziconi di sigarette ed altri rifiuti di piccolissime dimensioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare (art. 232 ter del D.Lgs 152/2006);

DISPONE

Che la presente Ordinanza, abbia efficacia a decorrere dal **01 LUGLIO 2019**;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 16, Legge 689 del 24 novembre 1981, si procederà ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla constatazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione.

AVVERTE

che nel caso di accertata inottemperanza a quanto disposto nella presente Ordinanza, ai trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 bis, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm. ed ii., in particolare:

- chiunque abbandona mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 60,00 (sessanta/00) ad Euro 300,00 (trecento/00);
- chiunque abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30,00 (trenta/00) ad Euro 150,00 (centocinquanta/00);

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

DISPONE

Che gli organi di vigilanza quali il Corpo di Polizia Municipale, la Regione Carabinieri Forestale, le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

RENDE NOTO

Che avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Che gli atti citati nel presente provvedimento sono depositati presso l'ufficio tecnico del comune, secondo le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia;

Che il Responsabile del Procedimento è il Sindaco Sig. Luciano Antonio CALDERINI;

La presente O.S. verrà trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza alla Prefettura di Pavia, al Comando di Polizia Municipale, al Comando della Stazione locale dei Carabinieri e Polizia di Stato,

Silvano Pietra, 24 giugno 2019

IL SINDACO
Luciano A. CALDERINI

